



**Allegato B al Decreto n. 336 del 11 NOV. 2015** pag. 1/4

**SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE D'USO DEL MARCHIO "FORNO DI QUALITÀ"**

Scrittura privata tra:

Regione del Veneto, codice fiscale n. 8000758079, di seguito denominata, più brevemente, "Regione", in persona del \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_ domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede della Regione del Veneto, in Venezia – Dorsoduro, 3901, nella sua qualità di Direttore della Sezione Industria e Artigianato ai sensi della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 e della deliberazione della Giunta regionale 31 marzo 2015, n. 412;

e

l'impresa \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_ partita IVA \_\_\_\_\_, di seguito denominata, più brevemente, "Concessionaria", in persona del \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_ nella sua qualità di legale rappresentante;

**PREMESSO**

- che la Regione è titolare esclusiva del marchio collettivo "Forno di qualità", di cui alla legge regionale 24 dicembre 2013, n. 36 "Disposizioni in materia di produzione e vendita di pane", registrato presso l'UAMI al n. \_\_\_\_\_;
- che la Regione, in esecuzione della l.r. n. 36 del 2013 può concedere l'uso del Marchio all'impresa di panificazione che produce esclusivamente "pane fresco" ed i cui prodotti di panificazione rispondono ai requisiti di cui all'art. 5 del Disciplinare e Regolamento d'uso del Marchio approvato con DGR n. 412 del 2015, di seguito denominato "Disciplinare";
- che all'impresa \_\_\_\_\_ è stato riconosciuto il diritto all'uso del marchio, in forza del Decreto del Direttore della Sezione Industria e Artigianato n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, subordinatamente alla sottoscrizione del presente contratto di concessione d'uso del Marchio;

Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra identificate,

**CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

**Articolo 1 - Premesse**

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

**Articolo 2 – Definizioni**

2.1 Per "Marchio" si intende il Marchio collettivo "Forno di qualità" di cui all'art. 6 della l.r. n. 36 del 2013, approvato con DGR n. 412 del 2015 e registrato presso l'UAMI al n. \_\_\_\_\_;

2.2 Per "Regolamento d'uso" si intende il Disciplinare e Regolamento d'uso del Marchio "Forno di qualità" approvato con DGR n. 412 del 2015;

2.3 Per "Manuale immagine e norme d'uso" si intende il Manuale approvato con DGR n. 412 del 2015;

2.4 Per "prodotti" si intendono il "pane fresco" e i prodotti di panificazione che rispondano ai requisiti di cui agli artt. 5, 6 e 7 del Disciplinare;

2.5 Per concessione d'uso si intende il diritto di utilizzare il Marchio per i prodotti di cui al comma 2.4 secondo quanto previsto all'art. 3 e con le forme e le modalità di cui al Manuale immagine e norme d'uso.

### **Articolo 3 – Oggetto**

3.1 Con il presente contratto la Regione concede il diritto all'uso del Marchio alla Concessionaria, quale impresa di panificazione che produce esclusivamente "pane fresco" ed i cui prodotti rispondono ai requisiti di cui all'art. 5 del Disciplinare.

3.2 La Concessionaria potrà usare il Marchio secondo le norme stabilite dal Disciplinare in modo conforme alle modalità di cui al Manuale immagine e norme d'uso del Marchio, ed adottare la dicitura "Impresa autorizzata ad utilizzare il Marchio "Forno di qualità"" su:

- vetrofania da apporre sulle vetrine del panificio;
- carta da lettere e relative buste;
- biglietti da visita;
- sacchetti di carta e altre confezioni ed imballaggi per alimenti;
- cataloghi, depliant, nella pubblicità televisiva, radiofonica, cinematografica;
- pubblicità redazionale e tabellare a mezzo stampa;
- targhe e insegne;
- in fiere ed esposizioni sia in Italia che all'estero.

3.3 Il Marchio deve essere usato in modo tale da non essere confuso, assimilato o sovrapposto rispetto ad altri marchi o alla denominazione sociale dell'impresa utilizzatrice.

3.4 La Concessionaria deve produrre il pane fresco e i prodotti di panificazione in conformità ai requisiti previsti all'art. 5 del Disciplinare.

3.5 Alla Concessionaria è assegnato un codice di identificazione che dovrà riprodurre sul materiale aziendale e pubblicitario di cui al comma 3.2.

3.6 Qualora la Concessionaria non ottemperi alle modalità d'uso del Marchio previste dal Disciplinare e dal Manuale immagine e norme d'uso del Marchio sarà soggetta alle sanzioni di cui all'articolo 6.

### **Articolo 4 - Titolarità del marchio**

4.1 La Concessionaria riconosce che Regione è l'unica ed esclusiva titolare dei diritti sul Marchio e si impegna ad utilizzare la concessione solo in relazione all'oggetto di cui all'articolo 3 e ad accettare espressamente ogni clausola del Disciplinare e del Manuale immagine e norme d'uso del Marchio.

### **Articolo 5 - Incedibilità della concessione**

5. 1 La concessione è incedibile. Tale intrasferibilità è vincolante per la Concessionaria anche in ipotesi di cessione d'azienda o ramo d'azienda, ove la produzione indicata all'art. 3 sia trasferita. L'incedibilità permane anche in ipotesi di fusione per incorporazione qualora la Concessionaria sia incorporata, così come in ipotesi di scissione, qualora la Concessionaria scinda il ramo d'azienda afferente il settore per cui è concesso l'uso del Marchio.

### **Articolo 6 - Controlli e Sanzioni**

6.1 Il corretto uso del Marchio e il rispetto del Disciplinare sono soggetti al controllo della Regione o di un organismo accreditato i quali potranno esperire, nel rispetto della legge, indagini e verifiche atte al conseguimento di tutte le informazioni utili a verificarne il corretto utilizzo.

6.2 Gli incaricati della Regione possono accedere nelle sedi della Concessionaria in qualsiasi momento dell'orario di apertura e senza obbligo di preavviso.

6.3 La Regione può applicare le seguenti sanzioni:

- diffida: nel caso di atti gravi su cui non sia certa o comprovabile la buona fede, nei casi in cui sussista, a seguito del comportamento dei produttori, rischio di concreta compromissione della corretta immagine del Marchio o l'utilizzazione del Marchio in modo non conforme al Disciplinare;

- revoca: nel caso di gravissimi comportamenti contrari al Disciplinare e/o all'immagine del Marchio, nonché nel caso di reiterate minori sanzioni che denotino il perdurare di comportamenti scorretti.

I provvedimenti di cui sopra saranno comunicati all'impresa a mezzo PEC con le relative motivazioni.

6.4 La Concessionaria si impegna a segnalare senza ritardo alla Regione ogni fatto, circostanza o comportamento doloso o colposo di cui fosse a conoscenza, lesivi dell'immagine del Marchio, o comunque contrari alle norme del Disciplinare.

6.5 La Regione può predisporre modifiche al Disciplinare. Ciascuna modifica ha efficacia dal momento in cui di essa viene data comunicazione alla Concessionaria.

#### **Articolo 7 – Durata**

7.1 Il presente contratto ha una durata di anni 5 dalla data di sottoscrizione dello stesso, salvo rinnovo da parte della Regione.

#### **Articolo 8 - Obbligazioni conseguenti allo scioglimento del contratto**

8.1 Ove il contratto termini per il compimento del periodo di cui all'art. 7 o, comunque, venga risolto per altri motivi, la Concessionaria si impegna a cessare immediatamente l'uso del Marchio e a restituire agli incaricati della Regione ogni documento o oggetto recante il Marchio di cui al comma 3.2 dell'articolo 3.

#### **Articolo 9 - Foro Competente**

9.1 Per qualsiasi controversia dovesse insorgere relativamente all'interpretazione o esecuzione del presente contratto, le parti riconoscono che unico foro competente sarà quello di Venezia.

Letto, approvato e sottoscritto

Venezia, li \_\_\_\_\_

Sottoscrizione

Per Regione del Veneto

---

Per l'impresa

---

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile le parti, previa lettura di ogni clausola e rilettura di quelle del presente contratto di cui agli artt. 5 (Incedibilità della concessione), 6 (Controlli e sanzioni), 10 (Foro competente) dichiarano espressamente di approvarle.

Per Regione del Veneto

---

Per l'impresa

---

**Allegati**

Sono parte integrante del presente contratto i seguenti allegati:

- a) Disciplinare e Regolamento d'uso del Marchio;
- b) Manuale immagine e norme d'uso del Marchio